

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 18 gennaio 2002

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

Art. 2                    *Campo d'applicazione (modificazione dei cpv. 4 e 5)*

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000 e del 9 ottobre 2001<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

Art. 12 cpv. 3 e 4                    *Disposizioni relative all'orario di lavoro*

Art. 17 cpv. 1 e 14                    *Retribuzioni*

Allegato 3 (*Salari base*)                    *Abrogato*

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2002 e ha effetto sino al 31 marzo 2004.

18 gennaio 2002                    In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF 1999 8667, 2000 3437, 2001 5245

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.